



FITETREC-ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.32723270 - Fax 06.32723205
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA FITETREC-ANTE

per il quadriennio 2021/2024

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec-ANTE (FITETREC-ANTE) viene indetta giusta deliberazione n. 27/2020CF assunta nella riunione di Consiglio Federale del 23/11/2020 e **convocata per il 15/03/2021** dal Presidente Federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 e comma 2 dello Statuto Federale.

1. Convocazione

Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto al voto

La convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è inviata agli aventi diritto al voto almeno 60 giorni prima dello svolgimento – ovvero entro il 14/01/2021.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva includerà l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto alla data del 14.03.2021 purché risultino in regola alla data del 28.02.2021, data ultima con il completamento delle pratiche di riaffiliazione per non perdere l'anzianità maturata, come da Regolamento di attuazione dello Statuto.

La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto, viene pubblicata sulla homepage del sito internet federale www.fitetrec-ante.it e/o trasmessa a mezzo Raccomandata A/R o PEC agli aventi diritto al voto.

Ai fini della trasmissione di cui sopra, i Rappresentanti degli Cavalieri e dei Tecnici (art. 21 comma 2, Statuto Federale) si intendono domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza: la convocazione viene pertanto inviata dalla Segreteria Generale all'indirizzo dell'affiliato di appartenenza fornito in fase di affiliazione o riaffiliazione.

Contenuto della convocazione

La convocazione deve riportare:

- il luogo, la data e l'orario di svolgimento dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione;
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

2. Partecipazione all'Assemblea Nazionale

Soggetti aventi diritto al voto

Secondo quanto prescritto dall'art. 18 dello Statuto Federale, all'Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di voto, i seguenti soggetti:

- a) i Presidenti degli Affiliati, o loro delegati;
- b) i Rappresentanti dei Cavalieri o i rispettivi supplenti;
- c) i Rappresentanti dei Tecnici o i rispettivi supplenti.

a) I Presidenti degli Affiliati

L'Affiliato deve:

- essere regolarmente Affiliato alla FITETREC-ANTE per l'anno sportivo 2021 ed iscritto al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. o essere un Gruppo Sportivo firmatario di apposita convenzione con il C.O.N.I. ai sensi dell'art. 6, L. n. 78/2000;
- aver maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea (ultima data utile per tale riferimento è essersi affiliati entro il 14/03/2020);



- aver svolto, con carattere continuativo, effettiva attività federale stabilita dai programmi federali in almeno una delle 2 stagioni sportive precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea comprese nel suddetto periodo (stagione sportiva 2019 e/o stagione sportiva 2020); organizzazione di due eventi di Turismo Equestre per le associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano solo il Turismo Equestre. Per attività sportiva si intende tanto quella agonistica quanto quella non agonistica, scolastica e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali con un minimo di due manifestazioni.

b) I Rappresentanti dei Cavalieri

Ciascun Affiliato avente diritto al voto indice e convoca l'Assemblea di tutti i Cavalieri tesserati presso il medesimo e aventi diritto al voto per esprimere il proprio rappresentante in occasione delle Assemblee Nazionali.

Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi Rappresentanti alle Assemblee Nazionali i Cavalieri maggiorenni in attività regolarmente tesserati presso affiliati aventi diritto al voto.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Cavalieri e l'elezione del Rappresentante dei Cavalieri, nonché del relativo supplente, sono demandate agli Statuti ed alla normativa interna degli Affiliati, nel rispetto delle norme federali.

Venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Elettiva Nazionale, ovvero entro il 23/02/2021, gli Affiliati dovranno comunicare alla Segreteria Federale il nominativo dei Rappresentati dei Cavalieri eletti nelle rispettive Assemblee (**all. n. 1 della lettera di convocazione**). L'eventuale sostituzione del Rappresentante dei Cavalieri dovrà risultare da apposita comunicazione che dovrà essere inviata entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea Elettiva, ovvero entro il 10/03/2021 (**all. n. 1 della lettera di convocazione**) all'indirizzo e-mail elezioni2021@fitetrec-ante.it.

c) I Rappresentanti dei Tecnici

Ciascun Affiliato avente diritto a voto indice e convoca l'Assemblea di tutti i Tecnici tesserati presso il medesimo e aventi diritto al voto per esprimere il proprio rappresentante in occasione delle Assemblee Nazionali.

Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi Rappresentanti dei Tecnici alle Assemblee Nazionali i Tecnici che siano:

- maggiorenni;
- in attività;
- iscritti negli elenchi federali
- regolarmente tesserati presso gli affiliati aventi diritto al voto.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Tecnici e l'elezione del Rappresentante degli Tecnici sono demandate agli Statuti ed alla normativa interna degli Affiliati, nel rispetto delle norme federali.

Venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Elettiva Nazionale, ovvero entro il 23/02/2021, gli Affiliati dovranno comunicare alla Segreteria Federale il nominativo dei Rappresentati dei Tecnici eletti nelle rispettive Assemblee (**all. n. 1 della lettera di convocazione**). L'eventuale sostituzione del Rappresentante dei Tecnici dovrà risultare da apposita comunicazione che dovrà essere inviata entro 5 giorni dalla data di celebrazione



FITETREC-ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.32723270 - Fax 06.32723205

Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

dell'Assemblea Elettiva, ovvero entro il 10/03/2021 (**all. n. 1 della lettera di convocazione**) all'indirizzo e-mail elezioni2021@fitetrec-ante.it.

3. **Preclusioni alla partecipazione assembleare**

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 18, comma 5 e comma 6, dello Statuto Federale è preclusa la partecipazione in Assemblea:

- alle Associazioni che non siano in regola con il versamento delle quote annuali di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;
- a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione che comportino la squalifica o l'inibizione del tesserato.

4. **Limitazioni alla partecipazione assembleare**

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto:

- il Presidente della FITETREC-ANTE;
- i componenti del Consiglio Federale;
- i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale;
- i componenti degli Organi di Giustizia;
- i componenti le Commissioni Nazionali;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i Presidenti degli Organi Periferici della Federazione;
- i Delegati Regionali;
- i candidati alle cariche elettive centrali;
- gli invitati dal Consiglio Federale;

Ai sensi dell'art. 18 comma 9 dello Statuto Federale, i membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Associazioni e Società direttamente, né per delega.

5. **Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto al voto**

Per gli Affiliati

Gli Affiliati partecipano direttamente all'Assemblea tramite il proprio Presidente o, in alternativa, attraverso il rispettivo Delegato nei limiti previsti dagli artt. 18 e 23 dello Statuto.

Il Presidente di ciascun Affiliato con diritto di voto, per la partecipazione diretta ai lavori assembleari, in caso di impedimento, può delegare:

1. un componente del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato, esclusi Rappresentanti Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea (**all. n. 3 della lettera di convocazione**);

oppure

2. un delegato esterno, ossia il Presidente di Associazione/Società avente diritto di voto, o, in caso di impedimento del medesimo, il Componente del Consiglio direttivo in carica che lo sostituisce (**all. n. 4 della lettera di convocazione**).



Numero di deleghe

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma *7bis*, comma *7ter*, comma *7quater*, dello Statuto Federale, alla data della convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, ai Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto, o loro delegati, partecipanti all'Assemblea possono essere rilasciate deleghe:

- **in numero di 1 delega** (oltre a quella di propria spettanza), se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- **in numero di 2 deleghe** (oltre quella di propria spettanza), se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 associazioni e società votanti.

Modalità di presentazione delle deleghe

La delega deve essere:

- redatta per iscritto;
- presentata su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante;
- contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'Affiliato delegante;
 - b) la denominazione dell'Affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante del delegato.

La Segreteria Generale fornisce appositi modelli predisposti ed allegati alla convocazione di Assemblea denominati "*All. n. 3 - Delega da Presidente a componente CD*" (**all. n. 3 della convocazione**) e "*All. n. 4 - Delega da Pres. ad altro Pres. o componente di altro CD già delegato dal proprio Pres.*" (**all. n. 4 della lettera di convocazione**).

Il Delegato dovrà presentare la delega alla Commissione Verifica Poteri **esibendo un documento di riconoscimento**, intendendosi per tale: la carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".

6. Attribuzione voti

Secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto ad ogni Affiliato avente diritto al voto sono riconosciuti **10 voti** così suddivisi:

- 5 di pertinenza dell'Affiliato;
- 4 di pertinenza esclusiva del Rappresentante dei Cavalieri;
- 1 di pertinenza esclusiva del Rappresentante dei Tecnici.

Nel caso in cui non siano presenti e accreditati in Assemblea il rappresentante dei Cavalieri e/o dei Tecnici, o loro rispettivi supplenti, i voti cui avrà diritto l'Affiliato rimangono 5.

7. Reclamo per omessa o errata attribuzione voti

Il "*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive*" emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con delibera del 02 luglio 2020 ha stabilito la procedura per l'impugnazione della Tabella Voti:

a) Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet (www.fitetrec-ante.it) federale, l'Affiliato avente diritto al voto, l'Affiliato che è stato escluso dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata innanzi al Tribunale Federale. Ad eccezione del ricorso proposto dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sportiva deve essere corredato dalla



corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: (https://www.fitetrec-ante.it/media/k2/attachments/Contributo_accesso_servizi_di_justizia-2.pdf). Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Affiliato ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

b) Laddove l’impugnazione riguardi l’errata attribuzione di voti ad altri Affiliati e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche agli Affiliati interessati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.

c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L’appello deve essere proposto a mezzo PEC entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto alla precedente lettera b).

e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all’appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

8. Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

La Commissione Verifica Poteri (di seguito “CVP”) è nominata dal Consiglio Federale tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell’Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare. I componenti il Consiglio Federale non possono far parte la CVP.

La CVP è composta da un Presidente e da almeno 2 membri effettivi. Il Presidente della CVP è nominato d’intesa con il C.O.N.I..

La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La CVP si insedia almeno due ore prima della celebrazione dell’Assemblea.

L’attività della CVP continua nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati.

La CVP ha il compito di:

- controllare l’identità di tutti i partecipanti presenti, di persona o per delega;
- accertare la validità delle deleghe;
- registrare in separati verbali le presenze degli aventi o non aventi diritto a voto;
- redigere verbale, che deve essere sottoscritto dall’intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all’Assemblea, allorquando sorgano contestazioni sulla validità della rappresentanza in Assemblea;
- la CVP, al termine dei lavori, redige un verbale conclusivo dal quale devono risultare:



1. il numero totale degli Affiliati, Rappresentanti Cavalieri e Rappresentanti Tecnici aventi diritto al voto;
2. il numero degli Affiliati, Rappresentanti Cavalieri e Rappresentanti Tecnici aventi diritto al voto presenti in Assemblea sia direttamente che per delega;
3. il numero dei ricorsi presentati.

La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la dichiarazione di chiusura degli accreditamenti per il voto. La **Commissione Scrutinio** è nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa. I componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali non possono essere nominati scrutatori.

9. Quorum costitutivi dell'Assemblea

Secondo quanto prescritto dall'art. 21 dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale si intende validamente costituita quando:

- in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli Affiliati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli Affiliati aventi diritto al voto.

10. Candidature

Secondo quanto prescritto dall'art. 19, comma 1 e comma 2 dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva viene indetta per procedere al rinnovo delle seguenti cariche federali per il quadriennio olimpico 2021-2024:

- Presidente Federale;
- n. 10 Consiglieri Federali di cui:
 - 5 eletti dai Rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto;
 - 4 eletti dai Rappresentanti dei Cavalieri aventi diritto al voto, garantendo almeno un atleta per ciascun genere;
 - 1 eletto dai Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto al voto;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

11. Requisiti per la presentazione delle candidature

Requisiti generali

Possono essere candidabili ed eleggibili tutti i coloro che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 52 dello Statuto Federale e di seguito riportati:

- a. siano cittadini italiani maggiorenni;
- b. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- c. non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazioni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti o di Discipline Associate o di Enti di Promozione Sportiva del Coni;



FITETREC-ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.32723270 - Fax 06.32723205

Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

- d. essere tesserati da almeno due anni consecutivi. I candidati ai posti in Consiglio federale in rappresentanza dei cavalieri e tecnici devono essere in attività nelle rispettive categorie o essere stati tesserati per almeno due anni nelle stesse nel corso dell'ultimo decennio.
- e. non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Il requisito di cui alla sopracitata lettera d. non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia federali; per i componenti degli altri organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.

È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA o delle disposizioni del regolamento della Federazione Internazionale Turismo Equestre sul doping equino.

È altresì ineleggibile a qualsiasi carica né può rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo il soggetto che sia stato radiato anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FITETREC-ANTE.

Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

Sono ineleggibili coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalle cariche federali.

12. Proposizione delle Candidature

Le candidature alle cariche federali devono essere depositate almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di effettuazione delle Assemblee, **entro il 3/02/2021**, direttamente presso la Segreteria Generale ovvero:

- a mano, consegnando la candidatura alla Segreteria della FITETREC-ANTE – Largo Lauro de Bosis n. 15 – Roma, entro e non oltre le ore 15,00 di mercoledì 3 febbraio 2021;
- tramite Raccomandata A.R., ove farà fede la data del timbro postale di spedizione: si raccomanda di anticipare la documentazione relativa alla candidatura a mezzo fax alla Segreteria Federale (06.32723205) entro le ore 24,00 del 3 febbraio 2020;
- tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo fitetrec-ante@pec.it, ove farà fede la data di ricevimento della PEC.

Tutte le dichiarazioni di candidature dovranno essere firmate in originale.



La candidatura deve pervenire su apposito modulo **scaricabile dal sito internet federale**, nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, nel quale si dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto, pena l'irricevibilità della candidatura.

Ogni interessato potrà presentare una sola candidatura per ogni Assemblea.

Il Segretario Generale della FITETREC-ANTE è tenuto a comunicare tempestivamente con PEC, lettera raccomandata o con altri mezzi equipollenti a tutti gli aventi diritto al voto le candidature ufficialmente e regolarmente proposte e a redigere apposito verbale di verifica da consegnare al Presidente dell'Assemblea elettiva.

Le candidature dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage (www.fitetrec-ante.it) almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, ossia entro il 13/02/2021.

13. Candidature al terzo mandato

L'art. 2, comma 1, della Legge n. 8/2018 stabilisce che:

- gli Statuti delle Federazioni devono prevedere le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini;
- il Presidente e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali restano in carica 4 anni e non possono svolgere più di 3 mandati;
- i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 52, comma 4 dello Statuto Federale – relativo al terzo mandato, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

14. Decisioni in merito alla legittimità delle candidature

Il "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con delibera del 2 luglio 2020 ha stabilito la procedura per l'impugnazione delle candidature.

- a) L'elenco delle candidature deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto della homepage (www.fitetrec-ante.it) almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva, **ossia entro il 13/02/2021**.
- b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della DSA a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di



presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

- e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- f) Avverso la decisione del Tribunale Federale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto dalla precedente lettera d).
- g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- h) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

15. Funzionamento dell'Assemblea

Il Presidente Federale, o chi ne fa le veci, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri, che attesta l'esistenza del quorum minimo costitutivo previsto all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.

Subito dopo, si procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, che si compone, oltre che del Presidente dell'Assemblea, di un Vice Presidente e della Commissione Scrutinio, composta da almeno 3 scrutinatori. Tale votazione può avvenire per acclamazione unanime o per voto palese.

Il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.

La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea non potrà essere attribuita a:

- soggetti candidati alle cariche federali;
- componenti il Consiglio Federale.

Funge da Segretario il Segretario Generale.

Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità, inoltre ha i compiti di:

- a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali;
- b) di concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) di fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
- d) di accettare o meno mozioni di ordine e porle in discussione, determinandone la precedenza;
- e) di proclamare gli eletti dopo le votazioni;
- f) di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo;
- g) di convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea.

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.



Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, presso la sede della Federazione. Copia di detto verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I..

La Commissione di scrutinio, composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e nominata dall'Assemblea prima dell'inizio dei suoi lavori, collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando anche la registrazione delle risultanze negative.

La nomina degli scrutatori non potrà essere attribuita a:

- soggetti candidati alle cariche federali.

Gli aventi diritto a voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozione ed istanze su argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Per il regolare funzionamento e svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva si richiama quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto per quanto compatibile – ed integrato dalle presenti Norme Attuative dell'Assemblea.

In modo particolare, l'Assemblea Ordinaria Elettiva 2021-2024 è convocata per:

- approvazione della Relazione del Presidente Federale e Bilancio del mandato 2017/2020 e Bilancio programmatico di indirizzo per il quadriennio 2021/2024;
- Presentazione dei Candidati;
- Elezione, con votazioni separate, dei componenti delle cariche federali nel seguente ordine:
 - Elezione del Presidente della Federazione;
 - Elezione dei componenti del Consiglio Federale, ovvero di 5 (cinque) Consiglieri Federali in rappresentanza dei Centri, di 4 (quattro) Consiglieri Federali in rappresentanza dei Cavalieri garantendo almeno 1 Atleta per ciascun genere, di 1 (uno) Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici;
 - Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Varie ed eventuali.

16. Procedure di votazione

La FITETREC-ANTE ha avanzato formale richiesta di deroga alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. al fine di utilizzare modalità di voto c.d. tradizionali (con l'utilizzo di schede cartacee) in quanto la spesa per l'utilizzo di procedure di voto elettronico risulterebbe palesemente sproporzionata rispetto alla consistenza numerica degli aventi diritto a voto e di conseguenza antieconomica rispetto ai potenziali vantaggi secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 2 luglio 2020 in coerenza con quanto previsto dall'art. 27, comma 4 dello Statuto Federale che dispone che l'utilizzo di procedure di voto elettronico debba avvenire *"in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Giunta Nazionale del C.O.N.I."*.

Per le elezioni delle cariche federali è prescritto il voto segreto. Le votazioni a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche federali devono essere separate e successive.

17. Assemblea Nazionale Ordinaria – Votazioni

Al momento di apertura delle operazioni di voto, gli aventi diritto al voto accreditati saranno chiamati ad effettuare 5 diverse votazioni:

- l'elezione del Presidente Federale, votato da tutti i delegati;
- l'elezione dei 5 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati, votati solo dai Rappresentanti degli Affiliati;



- l'elezione dei 4 Consiglieri in rappresentanza dei Cavalieri (garantendo almeno 1 Atleta per ciascun genere), votati solo dai Rappresentanti dei Cavalieri;
- l'elezione di 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici, votato solo dai Rappresentanti dei Tecnici;
- l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, votato da tutti i delegati.

Queste le specifiche:

- i Rappresentanti degli Affiliati votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 5 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori;
- i Rappresentanti dei Cavalieri votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 4 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori;
- i Rappresentanti dei Tecnici votano per l'elezione del Presidente della Federazione, di 1 Consigliere Federale di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.

Per l'elezione del Presidente della Federazione, dei Consiglieri Federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si utilizzeranno schede di diverso valore, differenziate per colore. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È possibile non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

18. Assemblea Nazionale Ordinaria – Elezioni

Elezione di tutte le cariche federali, ad eccezione di quella di Presidente della Federazione

Vengono eletti alla carica di Consiglieri Federali i candidati che ottengono il maggior numero dei voti, nelle diverse graduatorie (Affiliati, Cavalieri, Tecnici).

In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà al ballottaggio.

In caso di ulteriore parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Elezione alla carica di Presidente della Federazione

Secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto Federale nella votazione per la carica di Presidente della Federazione risulta eletto in ogni caso il candidato che ottiene la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.

I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data abbiano già raggiunto il limite di cui all'art. 52, comma 4 del presente Statuto, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il Presidente Federale uscente candidato è confermato qualora raggiunga altresì una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.

19. Disposizioni finali

Fermo restando quanto previsto dalla presente normativa, il Consiglio Federale si riserva prima dello svolgimento della Assemblea, in ragione delle misure messe in atto dalle Autorità governative, in caso di necessario contenimento dell'epidemia legata ai contagi da Covid-19 o per altre cause di forza maggiore, di modificare quanto prescritto dalla presente normativa, in corrispondenza della necessaria tutela della salute e della sicurezza degli aventi diritto al voto, dandone immediata comunicazione attraverso i canali istituzionali.